

Decreto federale concernente il rilascio di una concessione alla Ferrovia a vapore della linea di montagna della Furka SA

del 22 marzo 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 5 della legge del 20 dicembre 1957¹⁾ sulle ferrovie;
vista la richiesta della Ferrovia a vapore della linea di montagna della Furka
SA, del 27 maggio 1988;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 1989²⁾,

decreta:

Art. 1 Rilascio della concessione

Alla Ferrovia a vapore della linea di montagna della Furka SA è rilasciata una concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia ad aderenza e a cremagliera.

Art. 2 Legislazione, autorità di vigilanza

¹ Le leggi federali, nonché tutte le altre prescrizioni federali sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie sottoposte al regime della concessione federale devono essere osservate.

² L'Ufficio federale dei trasporti è l'autorità di vigilanza.

Art. 3 Durata

La concessione ha una durata di 50 anni a contare dalla data del presente decreto.

Art. 4 Denominazione ufficiale, sede

¹ La denominazione ufficiale dell'impresa è la seguente: «DFB Dampfbahn Furka Bergstrecke AG» (Ferrovia a vapore della linea di montagna della Furka SA).

² La concessionaria ha sede a Oberwald (VS).

¹⁾ RS 742.101

²⁾ FF 1989 III 734

Art. 5 Linea

La concessione è valida per la linea Realp-Gletsch-Oberwald VS (vecchio tratto di montagna della Ferrovia Furka-Oberalp¹⁾).

Art. 6 Termini

¹ La concessionaria deve presentare all'autorità di vigilanza entro il termine di un anno a contare dalla data del presente decreto i piani richiesti per la costruzione o la modificazione degli impianti necessari alla riapertura della ferrovia.

² Essa deve cominciare i lavori di costruzione richiesti per la riapertura entro un anno dall'approvazione dei piani. L'inizio dei lavori deve essere comunicato all'autorità di vigilanza.

³ La ferrovia dovrà essere messa in servizio sul tratto Realp-Furka entro tre anni dall'inizio dei lavori ed entro sei anni sull'intera linea.

⁴ Qualora uno di questi termini non sia rispettato e neppure prorogato, la presente concessione si estingue.

Art. 7 Protezione dell'ambiente

La concessionaria è tenuta a prendere i provvedimenti di protezione dell'atmosfera e di lotta contro i rumori in modo da rispettare i limiti d'emissione stabiliti dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente.

Art. 8 Piani

¹ I veicoli e gli impianti adibiti all'esercizio possono essere costruiti o modificati soltanto in conformità dei piani approvati dall'autorità di vigilanza.

² Se la sicurezza dell'esercizio o la difesa nazionale lo richiedono, l'autorità di vigilanza può esigere la modificazione di impianti o di veicoli esistenti.

Art. 9 Esercizio e amministrazione

¹ La concessionaria è tenuta a designare un capo tecnico a tempo pieno.

² Per l'esercizio può essere impiegato soltanto personale esperto e affidabile.

Art. 10 Orario

¹ La linea di montagna della Furka è esercitata durante l'estate.

² Gli orari saranno stabiliti secondo le vigenti disposizioni e dovranno essere sottoposti all'autorità di vigilanza prima della loro entrata in vigore.

¹⁾ Raccolta ufficiale delle ferrovie 43 29

Art. 11 Obbligo di trasporto

La concessionaria assicura nei limiti delle prescrizioni legali il trasporto di persone.

Art. 12 Tariffe

Le tariffe, che devono contenere tutte le condizioni e i prezzi del trasporto, come pure le modificazioni di tariffe devono essere sottoposte, per informazione, all'autorità di vigilanza prima dell'entrata in vigore.

Art. 13 Assicurazione responsabilità civile

¹ La concessionaria deve concludere, presso una società d'assicurazione autorizzata a esercitare in Svizzera o un altro istituto riconosciuto dalla Confederazione, un'assicurazione che copra la sua responsabilità civile, come è definita nella legislazione federale sulla responsabilità civile delle ferrovie.

² I contratti relativi e le successive modificazioni devono essere sottoposti all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 14 Previdenza professionale

¹ Nella misura in cui impiega salariati che devono essere obbligatoriamente assicurati giusta la legge federale del 25 giugno 1982¹⁾ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), la concessionaria è tenuta a costituire un istituto di previdenza da iscrivere nel registro della previdenza professionale o ad affiliarsi a un istituto siffatto già registrato.

² Gli statuti e i regolamenti, i conti annui e i bilanci tecnici dell'istituto di previdenza devono essere approvati dall'autorità di vigilanza.

³ La concessionaria provvede affinché il suo personale permanente sia assicurato contro le conseguenze economiche della malattia presso una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione.

Art. 15 Controlli

La concessionaria accorda in ogni tempo ai funzionari dell'autorità di vigilanza incaricati di una missione ufficiale la gratuità del trasporto e il libero accesso agli impianti e ai veicoli. Essa mette gratuitamente a disposizione degli organi di controllo il personale necessario, il materiale e i piani, e fornisce le informazioni necessarie.

Art. 16 Riscatto

Ai Cantoni di Uri e del Vallese spetta il diritto di riscatto, giusta la sezione 10 della legge sulle ferrovie.

¹⁾ RS 831.40

Art. 17 Disposizioni finali

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

² Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 29 novembre 1989

Il presidente: Cavelty

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 22 marzo 1990

Il presidente: Ruffy

Il segretario: Koehler

Decreto federale concernente il rilascio di una concessione alla Ferrovia a vapore della linea di montagna della Furka SA del 22 marzo 1990

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.04.1990
Date	
Data	
Seite	1236-1239
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 299

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.